

Circolare ministeriale recante “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi” prot. 4064 del 15.03.2018

[circolare_prot_4064_15_03_2018](#) *Giuseppe Aiello, C.te P.M. Lioni
(AV)*

IL ministero *dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare* nella considerazione che tutto il territorio nazionale è stato recentemente interessato da diffusi e frequenti episodi di incendi in impianti di trattamento di rifiuti, di maggiore o minore gravità ha ritenuto necessario individuare le più opportune iniziative atte a prevenire, o quanto meno a ridurre, i rischi connessi allo sviluppo di incendi presso impianti che gestiscono rifiuti. Ha emanato per questo la circolare prot. 4064 del 15.03.2018, che definisce i criteri operativi utili per una gestione ottimale degli stoccaggi negli impianti che gestiscono rifiuti. Il Ministero ricorda che Lo stoccaggio di rifiuti, inteso sia come operazioni di smaltimento sia come operazioni di recupero, può essere eseguito da un impianto autorizzato attraverso l’autorizzazione integrata ambientale, attraverso la procedura ordinaria ai sensi dell’art. 208 del d.lgs. 152/06, ovvero, per la sola operazione di recupero, attraverso la procedura semplificata di cui all’art. 216 del d.lgs. 152/06. La pluralità delle procedure amministrative previste dal legislatore nazionale, cui conseguono provvedimenti

amministrativi espressi o taciti da parte delle differenti autorità competenti, può comportare una disomogenea applicazione, da parte dei gestori degli impianti, delle modalità operative e delle buone pratiche comportamentali per una gestione ottimale e in sicurezza degli impianti ove vengono effettuati stoccaggi di rifiuti. Ne consegue l'importanza della individuazione puntuale del contesto autorizzativo ed operativo di tali attività, ad utilizzo dei gestori, delle autorità competenti al rilascio degli atti autorizzativi, e delle autorità preposte ai controlli. Resta inteso che, qualora lo stoccaggio di rifiuti annoveri un'attività di cui all'allegato I al d.P.R. 151/2011, si dovrà dare corso agli adempimenti ai fini della sicurezza antincendi previsti dagli artt. 3 e 4 del predetto decreto.

Il documento è sicuramente molto utile ed interessante per gli addetti ai lavori per questo viene allegato integralmente alla presente.

Dott. Giuseppe Aiello